

## **Sentenza Corte di Cassazione 11 luglio 2001, n. 9410**

### **Sezione Lavoro**

#### **Procedimento disciplinare – Valutazione della proporzionalità della sanzione – E' riservata al giudice di merito**

In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, spetta al giudice del merito procedere alla valutazione della gravità dell'inadempimento del lavoratore con riferimento alla concreta fattispecie e alle obbligazioni che ne discendono; tale valutazione si risolve in un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione adeguata e logica (nella specie, la suprema corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, che aveva escluso che l'irregolarità formale commessa dal condirettore della banca - consistente nel consentire il prelievo di poco più di lire settecentomila a soggetto non legittimato, pure avente diritto alla somma - fosse di tale gravità, in relazione alle circostanze concrete, da giustificare il licenziamento.